

POLIZZA SIVEMP-ITAS TUTELA LEGALE - PENALE *informativa di sintesi -*

OGGETTO E COPERTURE - ARTT. 11 e 19

La polizza offre la copertura, con massimale pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, venga sottoposto a procedimento penale, con le differenze sotto indicate secondo che l'illecito sia stato commesso con colpa piuttosto che con dolo, perlomeno stando ai contenuti dell'imputazione originaria.

La polizza offre altresì la copertura, con massimale sempre pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba fare opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.000,00. E' pure rilevante come siano compresi nelle coperture di polizza i fatti addebitati eventualmente all'iscritto per inosservanza della normativa sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di trattamento dei dati.

La polizza offre la copertura, con massimale sempre pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba agire, pertanto anche ed ivi compresa la proposizione di querela, per danni subiti da terzi (noti! - ma anche laddove occorra cautelarsi con querela contro terzi temporaneamente ignoti) in servizio; è in specie il caso - con gli ovvii limiti anzidetti - degli eventi intimidatori.

La polizza offre infine la copertura, con massimale sempre pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba rispondere, sempre nell'ambito di procedimenti penali, in relazione all'uso di veicoli, indipendentemente se di proprietà o dell'Ente.

E' di particolare rilevanza il fatto che la copertura non venga meno quale che sia l'esito del procedimento e insieme il fatto che l'interessato nulla debba anticipare poiché il legale, scelto liberamente dall'iscritto (purché uno solo e del Foro competente per il caso), si rappresenterà direttamente con l'assicuratore al fine del pagamento dei propri onorari. Soltanto nel caso del delitto doloso (!!) la copertura diviene "a rimborso" e, come comprensibile, con il vincolo che l'esito escluda il dolo, perciò intervenga la piena assoluzione ovvero la derubricazione a illecito colposo.

E' altresì rilevante il fatto che la polizza garantisca pure la copertura delle spese per eventuale mediazioneconciliazione, stragiudiziali, di giustizia e di soccombenza oltre che per il contributo unificato, come da art. 11 e correlate "definizioni" (vd. testo completo); fermi restando i limiti succitati per i casi di delitto doloso.

VINCOLI, OBBLIGHI E LIMITI

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, la polizza agisce ed offre copertura:

1. in relazione a fatti commessi dall'iscritto nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente (vd. allegata scheda);
2. per eventi la cui origine sia posteriore al momento di attivazione delle garanzie di polizza (ore 24 del giorno 30 del mese di aprile o settembre secondo la sessione di adesione e rinnovo - vd. sotto), tenendo presente che l'origine dell'evento si colloca, nel caso di procedimento penale al momento in cui l'assicurato ha iniziato a porre in essere la condotta illecita, nel caso di danno al momento in cui l'assicurato ha subito o iniziato a subire il danno, e nel caso di violazione di legge al momento in cui l'Assicurato ha iniziato a violare la legge. Quanto alla cosiddetta garanzia postuma, la polizza tutela l'assicurato anche quando il fatto/sinistro divenga noto e denunciato nei 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di assicurazione, purché il sinistro stesso abbia avuto origine in periodo di copertura contrattuale e l'assicurato resti iscritto al SIVeMP
3. a condizione (!ATTENZIONE!) che l'assicurato comunichi la sussistenza del fatto tutelabile non appena ne abbia conoscenza, anche ove si trattasse di ipotesi cui potesse eventualmente non conseguire alcunché. E'

preferibile contattare il broker e comunicare ogni ipotesi e comunque ogni dubbio, piuttosto che perdere la possibilità di essere tutelati dalla polizza comunque sottoscritta e pagata. Si sottolinea in tal senso quanto al terzo paragrafo dell'art. 13.